

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale del Comparto sicurezza e difesa.**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA**

Il presente provvedimento ripartisce tra i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, i 100 milioni di euro per l'anno 2014, previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, destinato all'adozione di misure perequative in favore del personale del Comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al cosiddetto "blocco" della massa salariale e delle progressioni di carriera, di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

Contestualmente, lo stesso decreto determina l'entità degli assegni *una tantum* per l'anno 2014, in relazione alla dotazione di 100 milioni di euro del richiamato fondo perequativo, da destinare al personale interessato agli emolumenti "congelati" per il medesimo anno, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, secondo gli stessi criteri e modalità previsti dai decreti ministeriali attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite tra le Amministrazioni interessate le risorse disponibili del predetto fondo relative agli anni 2011, 2012 e 2013, ai fini dell'attribuzione al personale degli assegni *una tantum*, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 27 del 2011.

Infatti, con decreti dei Ministri interessati è stata disciplinata l'attribuzione al personale dei Comparti sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, di assegni *una tantum* perequativi nelle percentuali di commisurazione, rispetto al differenziale retributivo oggetto degli effetti di blocco, definite per ciascun anno sulla base delle disponibilità finanziarie a valere sul citato fondo e del numero dei beneficiari. Le percentuali sono state determinate nella misura del 100 per cento, del 46 per cento e del 16,60 per cento, rispettivamente, per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Come sopra accennato, si richiamano i commi 1 e 21, del citato articolo 9, che hanno previsto, per il triennio 2011-2013, rispettivamente, il divieto di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, anche con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrici non connessi a promozioni, previsti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché agli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e il "congelamento" degli effetti economici delle progressioni di carriera, dei meccanismi retributivi per classi e scatti e degli adeguamenti annuali per il personale dirigente delle stesse Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, le predette disposizioni normative sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014.

Pertanto, con il presente decreto si provvede a definire le predette misure perequative anche per l'anno 2014, previa ripartizione tra le Amministrazioni interessate delle risorse stanziare a tal fine dal citato articolo 1, comma 466, della legge n. 147 del 2013.

**L'articolo 1** del decreto individua l'oggetto e l'ambito applicativo, con riferimento alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate della disponibilità del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché alla determinazione della misura degli assegni *una tantum*.

**L'articolo 2** determina la ripartizione delle disponibilità del Fondo tra i Ministeri dell'interno (*per la Polizia di Stato e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*), della difesa (*per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri*), delle infrastrutture e dei trasporti (*per le Capitanerie di porto*), della giustizia (*per il Corpo di polizia penitenziaria*), dell'economia e delle finanze (*per il Corpo della Guardia di Finanza*) e delle politiche agricole alimentari e forestali (*per il Corpo forestale dello Stato*).

La ripartizione è stata effettuata sulla base della quantificazione complessiva degli emolumenti oggetto delle citate misure di contenimento della spesa per redditi con riferimento al personale interessato di ogni singola Amministrazione, di cui *all'allegata tabella A*, secondo i richiamati criteri già previsti dai decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato DPCM 27 novembre 2011, e della percentuale degli assegni *una tantum* definita in relazione alla disponibilità del fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, destinando complessivamente 99.947.549 euro, di cui *all'allegata tabella B*, alle Amministrazioni interessate.

**L'articolo 3** definisce l'entità dell'assegno *una tantum*, rapportato alla misura dell'11,24 per cento delle somme indicate nell'allegata tabella A, da corrispondere, per l'anno 2014, al personale dei Comparti sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato agli effetti di contenimento della spesa pubblica.

Alla determinazione della predetta entità hanno concorso la disponibilità dei 100 milioni di euro disponibili sul fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, come incrementate dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 147 del 2013, nonché il numero del personale interessato e gli specifici emolumenti indicati nello stesso articolo 3, comma 1, del presente DPCM, come emerge *dalla richiamata tabella B*, di quantificazione degli oneri, distinta per ogni singola Amministrazione, *pari a complessivi 99.947.549 euro*.

A tal fine è stato fatto espresso rinvio ai medesimi criteri e modalità di cui ai decreti relativi all'attribuzione al personale interessato degli assegni *una tantum* per l'anno 2013, adottati ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del DPCM 27 novembre 2011. Tutti gli assegni *una tantum* sono stati assoggettati alla contribuzione a carico dello Stato del 32,70 per cento.

In particolare, per l'anno 2014 saranno oggetto di attribuzione:

- gli assegni *una tantum* in favore del personale dei suddetti comparti che matura nel 2014 i requisiti per l'attribuzione degli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, commisurati all'11,24% dell'incremento economico non corrisposto nel medesimo anno per effetto del cosiddetto "blocco retributivo" (2014 quale primo anno di intervento delle misure perequative);
- gli assegni *una tantum* in favore del personale dei suddetti comparti, non cessato al 1° gennaio 2014, che ha maturato nel 2013 i requisiti per l'attribuzione degli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento, commisurati all'11,24% dell'incremento economico non corrisposto nel 2014 per effetto del blocco retributivo

(2014 quale secondo anno di intervento delle misure perequative); a detto personale sono stati attribuiti, a valere sulle risorse assegnate per il 2013, gli assegni *una tantum* nella misura del 16,6% dell'incremento economico non corrisposto nel medesimo anno per effetto del blocco;

- gli assegni *una tantum* in favore del personale, non cessato al 1° gennaio 2014, che ha maturato nel 2012 i requisiti per l'attribuzione degli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento commisurati all'11,24% dell'incremento economico non corrisposto nel 2014 per effetto del blocco retributivo (2014 quale terzo anno di intervento delle misure perequative); a detto personale sono stati attribuiti, a valere sulle risorse assegnate per il 2012 e per il 2013, gli assegni *una tantum* nella misura rispettivamente del 46% e del 16,6% dell'incremento economico non corrisposto nei medesimi anni per effetto del blocco;
- gli assegni *una tantum* in favore del personale, non cessato al 1° gennaio 2014, che ha maturato nel 2011 i requisiti per l'attribuzione degli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, commisurati all'11,24% dell'incremento economico non corrisposto nel 2014 per effetto del blocco retributivo (2014 quale quarto anno di intervento delle misure perequative); a detto personale sono stati attribuiti, a valere sulle risorse assegnate per il 2011, per il 2012 e per il 2013, gli assegni *una tantum* nella misura rispettivamente del 100%, del 46% e del 16,6% dell'incremento economico non corrisposto nei medesimi anni per effetto del blocco.

**L'articolo 4** stabilisce le modalità di copertura degli oneri di spesa attraverso l'utilizzo delle somme conservate nel conto residui del capitolo 3078 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, da assegnare ai medesimi capitoli di bilancio dello stato di previsione delle amministrazioni interessate, già individuati dai richiamati decreti ministeriali relativi all'attribuzione al personale interessato degli assegni *una tantum* per l'anno 2013.

Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.